

MODALITA' DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Per i **Fabbricati** la base imponibile è il valore ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori di legge:

GRUPPO CATASTALE	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 - art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A Abitazioni	5%	160
A10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedale)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe, ristoranti)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, garage, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (laboratori, officine, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013
D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

Se in possesso dei riferimenti catastali di un immobile (foglio, mapp., sub.), è possibile verificare il valore della rendita attualmente iscritta in catasto, cliccando sul seguente link dell'Agenzia del Territorio:

[Agenzia del Territorio.](#)

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Vedi delibera di G.C. 150 del 17/09/2012.

Per i **terreni** la base imponibile è il valore ottenuto applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**. Per la medesima fattispecie l'imposta si applica limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000